Validità dell'anno scolastico

Art. 5 del D. L.vo 62/2017

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finaleda parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio deidocenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Il consiglio di classe, verificato il raggiungimento di accettabili livelli di apprendimento in tutte le discipline, potrà concedere deroghe deliberate dal Collegio dei docenti per i casi eccezionali e straordinari, congruamente documentati, agli allievi che abbiano superato il numero massimo di assenza (41 gg), nei seguenti casi:

1. **Gravi motivi di salute adeguatamente documentati** attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico dibase o da Asl e/o presidi ospedalieri;
2. **Assenze dovute a terapie ricorrenti e/o cure programmate e documentabili**;
3. **Assenze per gravi motivi di famiglia e/o personali** (provvedimenti dell'autorità giudiziaria;separazione dei genitori in coincidenza dell'assenze; gravi patologie e lutti dei componenti dellafamiglia entro il 2° grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento delle famiglie,particolare disagio familiare o personale di cui è conoscenza il consiglio di classe), debitamente documentati, anche mediante autocertificazione da parte dei genitori;
4. **Assenze dovute a partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche,** debitamente documentata, organizzate da società o federazioni riconosciute dal CONI a livello provinciale, regionale e nazionale;
5. **Adesioni a confessioni religiose** per le quali esistono specifiche intese che considerano il
6. **Assenze per motivi "sociali"** su certificazione dei servizi che hanno in carica gli alunni interessati.
7. **Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali** di comprovata rilevanza.

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudiziodel consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendoconto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all'esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all'eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuopersonalizzato.

Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessialle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguentidue condizioni:

- situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza;
- possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esamefinale del I ciclo di istruzione